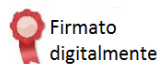


Pubblicato il 14/03/2025

N. 05350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02351/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2025, proposto da Sabini s. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Dell'Agricoltura, della

Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lanatà, Andrea Di Leo e Lia Pezzulo, elettivamente domiciliata in Roma, presso il loro studio in via Poggio Moiano n. 1

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari,

- del provvedimento del GSE prot. GSEWEB/P20241053504 del 20.12.2024, recante in oggetto “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa

incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1

“Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV00820,

comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 19.500,00 kW, nel

Comune di GARAGUSO (MT) - Comunicazione di esclusione” (doc. 1);

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi ove occorrer possa: (i) il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 436 del 22.12.2023 (doc. 2); (ii) le Regole operative elaborate dal GSE approvate con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 233 del 16.05.2024 (doc. 3); (iii) l’“Avviso al pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal DM 22 dicembre 2023, n. 436” (doc. 4); (iv) il decreto del dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 249 del 30.11.2024 “di approvazione delle graduatorie risultanti dalla selezione di cui all’Avviso al pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal DM 22

dicembre 2023, n. 436” (doc. 5); (v) della Tabella A allegata al D.M. n. 249/2024 “Graduatoria degli impianti iscritti all’Asta ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023” nella parte in cui non include l’impianto della Società odierna ricorrente (doc. 6); (vi) della Tabella B allegata al D.M. n. 249/2024 “Elenco degli impianti esclusi dall’Asta” nella parte in cui include l’impianto della Società ricorrente (doc. 7).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. e della Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-con ricorso *ex art.* 12-bis del d.l. 68/2022, convertito in l. 108/2022, notificato il 14 febbraio e depositato il 18 febbraio 2025, la Sabini s.a.r.l., che ha presentato istanza per l’ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 19,50 MW nel Comune di Garaguso (MT), impugna il provvedimento di esclusione dalla procedura di ammissione al finanziamento del 20 dicembre 2024, emesso dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, basato su due motivi: (i) la società non è in possesso del prescritto titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto o, in alternativa, di una valutazione di impatto ambientale ma solo di un parere favorevole di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

(ii) la società non ha dimostrato la disponibilità delle particelle catastali 21, 22, 24, 26, 50 e 51 del foglio 35 del Comune di Garaguso, pur indicate nel parere di non assoggettabilità a VIA come sito di realizzazione dell'impianto agrivoltaico;

-la ricorrente impugna anche il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 436/2023, che reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale; le Regole operative di applicazione del predetto decreto redatte dal GSE e oggetto di approvazione con decreto ministeriale 233/2024; l'avviso al pubblico per la partecipazione alle relative aste, il decreto del Dipartimento dell'Energia recante le graduatorie unitamente alla tabella A, recante gli impianti iscritti all'asta e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all'art. 1 del D.M. 436/2023, e alla tabella B, recante elenco degli impianti esclusi dall'asta;

-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

(i) *“SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE DELL'IMPIANTO AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DM AGRIVOLTAICO IN RELAZIONE ALLA CONTESTAZIONE SUB I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DM Agrivoltaico e delle Regole Operative. Violazione degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle politiche per la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione dei principi di parità di trattamento, buona fede, proporzionalità, leale collaborazione e buon andamento. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta”;*

Dall'art. 5 del D.M. 436/2023, dalle Regole operative e dall'Avviso dipartimentale emergerebbe la sufficienza ai fini della partecipazione alle procedure d'asta del parere di non assoggettabilità a VIA posseduto dalla ricorrente, trattandosi di procedura di valutazione ambientale completa ed essendosi svolto il controllo sull'assenza di impatti dell'opera sulle varie componenti ambientali.

L'ammissione alla graduatoria non determina l'immediata erogazione degli incentivi e l'esclusione non sarebbe conforme raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sussisterebbe altrimenti una illegittima disparità di trattamento, dato che il minor impatto ambientale del progetto rappresenterebbe indebitamente una automatica causa ostativa.

(ii) *“II. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE DELL'IMPIANTO AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL DM AGRIVOLTAICO IN RELAZIONE ALLA CONTESTAZIONE SUB II). Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del DM Agrivoltaico e delle Regole Operative. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione dei principi di parità di trattamento, buona fede, proporzionalità, leale collaborazione e buon andamento”*

Le particelle 21, 22, 24, 26, 50 e 51 del foglio 35, benché indicate nel parere di non assoggettabilità a VIA, non sono state riportate nell'elenco particellare della ricorrente, né considerate ai fini del calcolo delle superfici totale e agricola, in quanto non interessate in alcun modo dall'impianto.

Per come fatto dalla società in un'istanza di riesame, la superficie totale e la superficie agricola sono state ridefinite considerando le sole superfici utili al sistema agrivoltaico e depurate delle aree di cui il GSE contesta la mancata titolarità, già indicate nel provvedimento ambientale come superfici di riserva per il pascolo.

“III. IN VIA SUBORDINATA: SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE IN VIA DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ IN PARTE QUA DELL'ART. 5, CO. 4 DEL DM AGRIVOLTAICO, DELLE REGOLE OPERATIVE DEL GSE, DELL'AVVISO AL PUBBLICO, DELLE GRADUATORIE RISULTANTI DALLA SELEZIONE DI CUI ALL'AVVISO AL PUBBLICO.

Violazione degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione

delle politiche per la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, leale collaborazione e buon andamento. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta”;

In subordine le previsioni ministeriali e le Regole operative del GSE, laddove implicanti inibizione all’accesso alla procedura di finanziamento, violerebbero il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, di parità di trattamento e di ragionevolezza, con ingiustificata limitazione dell’iniziativa economica dell’operatore economico che ha sviluppato un progetto di minore impatto ambientale, per il quale non è risultato necessario il rilascio della VIA;

-si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. e la Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti, per chiedere il rigetto del ricorso;

-in vista della camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti ha depositato una memoria difensiva, argomentando preliminarmente sul suo difetto di legittimazione passiva, per il fatto di essere rientrata in una graduatoria diversa da quella da cui è stata esclusa la ricorrente, volta all’accesso agli incentivi tramite iscrizione ai registri anziché alle aste, e il GSE ha depositato una memoria difensiva, sostenendo sotto vari aspetti l’infondatezza del ricorso;

-alla predetta camera di consiglio, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione con avviso a verbale di possibile sentenza ex art. 60 c.p.a.;

Considerato che:

-il d.lgs. 152/2006, codice dell’ambiente, pone le seguenti definizioni:

(i) art. 5, co. 1, lett. b: *‘valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio*

d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”;

(ii) art. 5, co. 1, lett. m: *“verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening, n.d.r.): la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;*

-nello sviluppare le definizioni, l'art. 19 del d.lgs. 152/2006 relativo allo screening prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale con i contenuti dell'allegato IV-bis, comprendente informazioni essenziali come la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione o, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili, i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, risultanti dall'uso delle risorse naturali, quali suolo, territorio, acqua e biodiversità; lo studio preliminare può essere oggetto di chiarimenti e integrazioni su richiesta dell'autorità competente; fa seguito un'attività di pubblicazione dello studio preliminare, sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, con presentazioni di eventuali osservazioni e verifica da parte dell'autorità, se lo studio ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi; all'esito del procedimento l'autorità si pronuncia sull'assoggettamento del progetto al procedimento di VIA con riferimento ai criteri elencati nell'allegato V (ad esempio, con riferimento alle caratteristiche dei progetti: *“Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:*

a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;

- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;*
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;*
- d) della produzione di rifiuti;*
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;*
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;*
- g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico");*

-l'art. 23 in tema di VIA prevede che il proponente trasmetta insieme all'istanza: il progetto ex art. 5, co. 1, lettera g, comprensivo del progetto di fattibilità e ove disponibile del progetto definitivo; lo studio di impatto ambientale ex art. 22, comprensivo della descrizione di informazioni sugli effetti significativi del progetto sull'ambiente, ad esempio quanto alla descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi e quanto al progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; la sintesi non tecnica; le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto; un avviso al pubblico ex art. 24, co. 2, comprensivo di informazione sull'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e di una serie di informazioni come le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 50/2016; la relazione paesaggistica; l'autodichiarazione relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale controllante nonché quanto alla consistenza del capitale sociale della proponente;

-l'art. 5, commi 3 e 4, del D.M. 436/2023, istitutivo della procedura di

finanziamento in oggetto, prevede: “3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto...

4. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile

accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto”;

- la Sezione 7 delle Regole operative sui criteri di ammissibilità per le procedure di asta in oggetto conferma che: “*Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) (relativa ai titoli autorizzativi, n.d.r.) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto”;*

Ritenuto che:

-va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti e il ricorso è infondato;

-la società convenuta in giudizio come controinteressata si è utilmente classificata per una procedura di iscrizione a registro mentre la ricorrente contesta l’esclusione dalla graduatoria di una procedura d’asta (cfr. art. 6 del D.M. 436/2023; la Tabella A delle procedure d’asta da cui la ricorrente contesta l’esclusione, doc. 6 della ricorrente; la graduatoria dei registri e le relative tabelle, doc. 5 e 5.1 della Società Agricola Terre Sabine, in cui questa è classificata all’ultima posizione).

Ne segue che l’accoglimento del ricorso non potrebbe in alcun modo determinare un pregiudizio alla posizione giuridica della Società Agricola Terre Sabine s.n.c., non essendo stati impugnati l’avviso dipartimentale di approvazione della graduatoria per l’iscrizione ai registri e le relative tabelle, che determinano l’accesso al registro della predetta, e non potendo l’eventuale accoglimento del ricorso determinare alcuna lesione della sua posizione di graduatoria.

Da qui la sussistenza del dedotto difetto di legittimazione passiva;

-il primo motivo, che contesta l'applicazione dell'art. 5, co. 4, del D.M. 436/2023, è infondato;

-sotto il profilo letterale la chiara espressione "*valutazione di impatto ambientale*" anziché "*valutazione ambientale*" o "*provvedimento ambientale*" o simili esclude che il sintagma sia volto a comprendere la "*valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*" c.d. *screening*, trattandosi di istituti distinti e rispettivamente disciplinati dagli articoli 19 e 23 del d.lgs. 152/2006, in modo significativamente diverso, per quanto con una struttura a cerchi concentrici, avendo entrambi l'obiettivo di rilevare con un diverso grado di approfondimento la sussistenza di impatti sull'ambiente dell'iniziativa progettuale;

-sotto il profilo teleologico, la produzione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale è posta in una logica di semplificazione documentale e di favore per l'accesso alla procedura, a valere su fondi del PNRR con determinati obiettivi di spesa entro tempi prestabiliti, al fine di promuovere la maggiore diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

-la semplificazione consiste nel fatto che, a fronte della previsione per cui i titolari degli impianti garantiscono il "*possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto*", in linea con la disciplina sul necessario possesso del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per potere accedere agli incentivi (si veda, ad esempio, la violazione, rilevante ai fini della decadenza dagli incentivi, dell'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto, prevista dall'allegato 1, lett. i, del D.M. 31 gennaio 2014 di attuazione dell'art. 42, co. 3, del d.lgs. 28/2011), il D.M. 436/2023 prevede che l'operatore economico, qualora sprovvisto di PAS o di autorizzazione unica, possa comunque accedere al procedimento di ammissione agli incentivi ove produca una valutazione di impatto ambientale, che secondo l'art. 26 del d.lgs. 152/2006 è destinata a integrarsi nel provvedimento finale di autorizzazione unica se rilasciato;

-la norma ministeriale contestata è eccezionale, nel senso che la regola è la

documentazione del titolo autorizzativo e l'eccezione è rappresentata in alternativa dal possesso della VIA, pertanto la norma è soggetta a stretta interpretazione, non potendo darsi luogo a un'interpretazione analogica o estensiva;

-la logica di una stretta interpretazione di norme eccezionali di semplificazione dei requisiti per l'accesso agli incentivi di produzione di energia rinnovabile non è contraria allo sviluppo delle energie rinnovabili, come sostenuto nel ricorso, ma è favorevole a un loro sviluppo razionale e ordinato, pur a fronte dei programmi di investimento a valere su risorse europee del PNRR, evitando di consentire l'accesso a procedure incentivanti in assenza dei titoli espressamente indicati per accedere alla procedura di incentivazione, rilasciati dagli enti competenti alla stregua di valutazioni di compatibilità con interessi pubblici concomitanti con l'interesse alla diffusione delle energie rinnovabili, definito oggi prevalente dall'art. 3 del d.lgs. 190/2024;

-i titoli autorizzativi, come la PAS o l'autorizzazione unica, implicano la legittimazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia rinnovabile alla stregua di una valutazione pubblica sulla possibilità di rimuovere gli ostacoli pubblicistici, di natura ad esempio edilizia o urbanistica (ad esempio, ai sensi dell'art. 9, co. 10, lett. c del d.lgs. 190/2024, l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico);

-il Ministero ha ritenuto di poter derogare alla regola del possesso del titolo autorizzativo, nella fase di accesso alla procedura, al fine di stimolare la partecipazione degli operatori economici, eccettuando la previsione del possesso del titolo autorizzativo solo per gli impianti che abbiano positivamente superato un procedimento di valutazione di impatto ambientale, che costituisce provvedimento ambientale di maggiore complessità rispetto al c.d. *screening*;

-se in entrambi i casi si tratta di provvedimenti ambientali e lo *screening* implica una valutazione di non necessità di adozione del più complesso modulo della VIA, quest'ultimo assicura una serie di tutele partecipative e consultive ulteriori, implica

la produzione di informazioni più dettagliate e l'assunzione di livelli di responsabilità maggiori nei confronti dell'autorità competente, tramite ad esempio il progetto; le consultazioni pubbliche sono inoltre più approfondite;

-la possibilità di qualificarsi per la procedura del D.M. 436/2023 "agrivoltaico" con la documentazione di un provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale, anziché già da subito anche con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico, ma non anche con il meno approfondito provvedimento di *screening*, può quindi ritenersi razionale e non illogicamente discriminatoria, in un'ottica di ponderata semplificazione;

-pur essendo nota l'affermazione giurisprudenziale secondo cui *“lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all'esito della verifica di assoggettabilità”* (Cons. Stato, IV, 7314/2024) essa non implica la privazione di utilità della distinzione in esame, quantomeno ai fini che qui rilevano del livello di approfondimento della compatibilità pubblica del progetto, in vista dell'accesso ad una procedura di incentivi quando ancora non si sia formato il titolo alla costruzione ed esercizio dell'impianto;

-anticipando per comodità espositiva la trattazione del terzo motivo, esso è infondato;

-per le stesse ragioni finora esposte la previsione ministeriale non incorre in un'irragionevole disparità di trattamento posto che le situazioni degli impianti che abbiano superato uno *screening* e una VIA non sono assimilabili.

In particolare l'affermata disparità di trattamento non sussiste, tenendo in considerazione le singole articolazioni dei due procedimenti ambientali, tali da implicare un maggior grado di complessità e di approfondimento nella VIA, né è affermare da parte dei provvedimenti impugnati una violazione delle norme costituzionali invocate, tenuto conto fra l'altro dell'utilità sociale e degli altri limiti

costituzionali al dispiegamento della libera iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 Cost.;

-il secondo motivo del ricorso è infondato;

-rappresenta la società ricorrente che, sebbene l'istanza di partecipazione e il provvedimento di *screening* rechino riferimento a un determinato elenco particellare catastale in ordine alle aree di disponibilità oggetto del sistema agrivoltaico, a fronte del rilievo svolto nel procedimento di verifica per l'ammissione, secondo cui la ricorrente non ha disponibilità di alcune particelle catastali, queste ultime non sarebbero comprese nel progetto, che risulta modificato successivamente all'istanza e al provvedimento di *screening*, come documentato dall'allegato tecnico alle osservazioni procedurali in modo tale da depurare l'inclusione di dette particelle;

-la prova della modifica del progetto è stata rappresentata dalla ricorrente nelle osservazioni procedurali al preavviso di rigetto solo in esito alla contestazione della mancanza di disponibilità di alcune aree;

-il GSE quale soggetto gestore della procedura è tenuto a verificare la disponibilità delle aree oggetto dell'impianto, anche nell'ottica di garantire la destinazione delle stesse al sistema agrivoltaico e il rapporto minimo con le aree riservate all'agricoltura e alla zootecnia;

-l'elenco delle particelle costituisce oggetto di una dichiarazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 (doc. 4 GSE) con relativa previsione di esclusione in caso di dichiarazione non veritiera, nella logica dell'autoresponsabilità su cui si basa questo tipo di procedure;

-nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e imparzialità che regolano l'azione amministrativa ex art. 1 della l. 241/1990, il GSE ha rilevato che la dichiarazione contenuta nelle osservazioni procedurali di intervenuta modifica del progetto, così da espungere le particelle delle quali la ricorrente non ha disponibilità, non può prevalere su una dichiarazione sostitutiva oggetto di esame per l'ammissione alla

procedura corredata di provvedimento di *screening*, dato che entrambi – la dichiarazione e il rapporto istruttorio allegato allo *screening* - indicano in modo specifico le particelle oggetto del sistema agrivoltaico ricomprendendovi le particelle in questione, sussistendo quindi contraddittorietà a causa della modifica del progetto successiva all'istanza di ammissione al contributo, a fronte di un'estensione dell'impianto particolarmente rilevante e della necessità di confermare il rapporto minimo con superfici destinate all'agricoltura e alla zootecnia;

-la tipologia di procedura in esame non consente di ridimensionare il progetto in fase di verifica di completezza delle domande né il riscontro fornito dalla ricorrente in corso di procedimento (doc.13) dimostra in modo analitico come il progetto sia stato ridimensionato attraverso l'espunzione delle aree di cui la ricorrente non ha disponibilità;

-per le esposte considerazioni, è fondata la menzionata eccezione di difetto di legittimazione passiva e il ricorso è complessivamente infondato;

-le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con compensazione nei confronti del Ministero costituito con atto di stile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti e respinge il ricorso.

Condanna la Sabini s. a r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., liquidate in euro 1.500 (millecinquecento) oltre oneri di legge e nei confronti della Società Agricola Terre Sabine s.n.c. di Renato & Roberto Merzetti, liquidate in euro 1.500 (millecinquecento) oltre oneri di legge.

Spese compensate nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Vincenzo Rossi, Referendario

L'ESTENSORE
Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO